

infra, a nome anche dei sottoscritti miei colleghi, consiglieri comunali, coi quali ho conferito.

« Che nella tornata di codesta primavera il Consiglio comunale interpellò il signor sindaco se i suddetti individui avessero, o no, fatta la loro dichiarazione di domicilio politico, e, sulla risposta negativa del signor sindaco, si ventilò in tre sedute consecutive se i sopraccitati individui dovessero o no essere compresi nella lista elettorale politica, non avendo essi fatta la loro dichiarazione, nè esibito il certificato di cancellazione del domicilio in cui trovavansi primieramente iscritti; ed il Consiglio unanime, quantunque sapesse che i sunnati individui non intendevano fare dichiarazione alcuna, ha stabilito di annoverarli sulla lista, lasciando in arbitrio al signor intendente generale di mantenerli o cancellarli dalla lista.

« Godiamo intanto della circostanza per protestarci con distinta considerazione, ecc.

« *Sottoscritti*: Nicolotti Giovanni, *consigliere* — Pattono Mattia, *consigliere* — Vigna Antonio, *consigliere* — Riconda Antonio, *consigliere* — Coppo Giuseppe, *consigliere*. »

Da questo si capisce come l'intendente d'Ivrea, nel decreto del 30 giugno, li aveva esclusi.

Dunque il sindaco del comune di Azeglio non poteva avere fra le mani la dichiara di sei mesi prima, come porta l'articolo 17 della legge elettorale, del cambiamento di domicilio di questi elettori. Ora leggerò le ragioni dette dall'intendente generale per ammetterli il 13 luglio. Ho qui il decreto, di cui leggerò soltanto la parte relativa:

« Tenore di decreto del 13 luglio.

« Ritenuto, quanto ai ricorsi dei signori Maxia-Serra avvocato Vincenzo, Vercellone Carlo e Presbitero Alerino, che si sarebbe riconosciuto avere i medesimi fatta l'opportuna dichiarazione di domicilio a senso dell'articolo 17 della legge, il primo cioè sotto la data del ventiquattro ottobre mille ottocento cinquantasette, il secondo sotto quello del quindici dicembre successivo, ed il terzo sin dal sei aprile mille ottocento cinquantasei, e così da oltre i sei mesi prima della presente revisione della lista, ecc. »

Io dico invero che a questo riguardo non ci capisco più niente.

Ecco ora una dichiara del sindaco d'Ivrea riguardo al Presbitero Alerino:

« Il sindaco del municipio d'Ivrea certifica che il signor tenente Presbitero Alerino, fu Giuseppe, è iscritto, sin dall'anno 1857 e 1858, sulla lista degli elettori politici di questa città.

« Ivrea, 13 novembre 1858.

« *Sottoscritto*: Il sindaco BRIDA. »

Dunque, come mai ha potuto il signor Presbitero Alerino fare, due anni fa, la sua dichiarazione di volere trasportare il suo domicilio politico ad Azeglio, quando qui avvi la dichiara del sindaco d'Ivrea, che dice che egli è tuttora in Ivrea?

L'altra dichiara poi del signor Vercellone, ancorchè fosse stata fatta al 15 dicembre 1857, non lo sarebbe stata sei mesi prima della formazione delle liste elettorali, come esige l'articolo 17 della legge, ma solo sei mesi prima del ballottaggio che ebbe luogo il 15 luglio.

È quindi provato che questi due elettori non potevano essere in Azeglio, ma che però hanno concorso a formare il numero dei voti dati al candidato cavaliere Leone. In conseguenza del fin qui detto non posso che appoggiare le conclusioni del IV ufficio.

Ritengo che il marchese Birago sarebbe stato l'eletto per il numero dei voti; ma, siccome vi sono molte e molte irregolarità, io voto per l'annullazione di questa elezione.

CHIAVES. Sarò brevissimo, e non abuserò della sofferenza della Camera.

Mentre io sostengo, come ho già detto, che l'ufficio elettorale di Strambino e questa Camera sono competenti a conoscere dell'efficacia ed irregolarità dell'introduzione dell'appello di cui all'articolo 59 della legge elettorale, debbo pur sostenere nello stesso tempo che la Camera è incompetentissima a decidere ciò di che vorrebbe presentare questione l'onorevole conte Crotti, il quale parrebbe volere che la Camera ora si facesse capace di tutte le ragioni, le quali avevano gli elettori reclamanti, a respingere la decisione dell'intendente; poichè le dichiarazioni, di cui diede lettura l'onorevole conte Crotti, sono tendenti appunto a stabilire che l'intendente generale non avesse diritto o ragione di fare ciò che ha fatto; ma non è certo la Camera competente a ciò definire.

In ordine a quanto volle l'onorevole conte Crotti rispondere alle mie osservazioni, credo sia tolta di mezzo ogni questione con questa considerazione: se trattasi dell'appunto che riflette le diverse liste elettorali con cui si fecero le operazioni elettorali del collegio di Strambino, il conte Crotti sosteneva che gli stessi elettori, i quali hanno preso parte alla prima votazione, debbono pur prendere parte al ballottaggio; ma vegga l'onorevole conte Crotti, a quale conseguenza irrazionale si giungerebbe in tal modo. A vietare che l'elettore iscritto, il quale non prese parte alla prima, possa prendere parte alla seconda votazione; imperocchè, quando si pone avanti un principio, bisogna andare alle sue ultime conseguenze. L'onorevole conte Crotti accennava poi, in ordine al secondo appunto, ad un fatto che è nuovo nella discussione, ma che pure, a parer mio, non abbisogna di molte parole per essere combattuto. Egli disse che era troppo stringente il tempo perchè potessero questi elettori munirsi di un appello regolare e farne constare.

Ma, dal momento in cui la legge stabilisce un determinato effetto ad un atto, e vuole che quell'effetto non si ottenga altrimenti che presentando un atto in debite forme, la stringenza del tempo in cui sia colui che deve presentare l'atto non può fare variare l'effetto. Mi varrò d'un esempio affatto legale. Se taluno dicesse: non ho potuto fare l'atto pubblico di vendita di quel fondo per-